



**CITTA' DI SIRACUSA**

**Regolamento per la definizione agevolata delle entrate  
comunali non riscosse a seguito della notifica di  
ingiunzioni di pagamento**

## **INDICE**

Art. 1 Oggetto del regolamento

Art. 2 Soggetti ammessi alla definizione agevolata

Art. 3 oggetto della definizione agevolata

Art. 4 Istanza per l'ammissione alla definizione agevolata e perfezionamento

Art. 5 Definizione agevolata delle liti pendenti

Art. 6 Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

Art. 7 Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

Art. 8 Modalità di versamento delle somme dovute

Art. 9 Rateizzazione delle somme da corrispondere

Art. 10 Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

Art. 11 Pubblicità

Art. 12 Norme finali

Art. 13 Entrata in Vigore

#### **Art.1 Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 15 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
2. Con la presente disciplina si definiscono le modalità per consentire ai contribuenti di definire la propria posizione debitoria nei confronti di questo Ente a seguito dei provvedimenti di ingiunzione fiscale emessi ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati dal 1 gennaio 2000 sino al 31 dicembre 2017 dal Comune di Siracusa.

#### **Art. 2 Soggetti ammessi alla definizione agevolata**

1. Sono ammessi alla definizione agevolata i debitori che:
  - a) manifestano la propria volontà di voler aderire alla definizione agevolata entro il 30 settembre 2019;
  - b) non hanno pagato in tutto o in parte le relative ingiunzioni, anche a seguito di rateizzazione, notificate dal 1 gennaio 2000 fino al 31 dicembre 2017;
  - c) hanno proposto ricorso avverso le ingiunzioni fiscali che siano state notificate entro la data del 31 dicembre 2017, a condizione che rinuncino alla prosecuzione della lite e alle relative spese di giudizio.

#### **Art. 3 Oggetto della definizione agevolata**

1. Relativamente alle entrate comunali di cui all'art. 1, non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910 n. 639, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni determinate dalle vigenti norme in materia, versando:
  - a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
  - b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
  - c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
  - d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.
2. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, comprese le maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. L'Ente, relativamente ai carichi oggetto della manifestazione di volontà di definizione agevolata acquisita, ai sensi del presente Regolamento, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
4. Restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni.
5. La definizione agevolata può riguardare il singolo carico contenuto all'interno dell'ingiunzione fiscale.

#### Art. 4 Istanza per l'ammissione alla definizione agevolata e perfezionamento

- 1 Per poter aderire alla definizione agevolata della propria posizione, i soggetti interessati devono presentare al Comune, a pena di decadenza, entro e non oltre il 15/7/2019 mediante consegna diretta o posta elettronica certificata all'Ufficio Protocollo dell'Ente o a mezzo posta con raccomandata A.R. (nel qual caso farà fede la data di spedizione), apposita istanza da redigersi su modello predisposto dall'Ufficio e messo a disposizione dall'Ente
- 2 L'istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza, l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto.
- 3 Nell'istanza il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento.
- 4 A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.
- 5 La definizione agevolata si perfeziona solo in seguito al versamento integrale dell'importo dovuto comunicato dal comune.
- 6 Il Comune mette a disposizione sul proprio sito istituzionale apposita modulistica nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento.

#### Art. 5 Definizione agevolata delle liti pendenti

1. Le controversie riguardanti le ingiunzioni fiscali, pendenti alla data di presentazione dell'istanza, possono essere definite assumendo l'impegno a rinunciare al giudizio.
2. L'istanza di definizione agevolata delle liti pendenti di cui al presente articolo, dovrà contenere, oltre ai dati relativi al giudizio tributario, l'indicazione dell'atto impositivo oggetto della controversia.

3. Il Comune, a seguito dell'avvenuto perfezionamento della definizione agevolata, provvede a richiedere alla Commissione Tributaria l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo n. 546/92.

#### Art. 6 Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Il Comune comunica l'accoglimento o il rigetto dell'istanza entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, motivando l'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza di adesione. Qualora l'istanza venga accolta, il Comune comunica ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione;
2. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano gli interessi al tasso d'interesse legale.
3. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

#### Art. 7 Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal comune, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'art. 1 comma 2, purché rispetto ai piani rateali già in essere risultino adempiuti i versamenti con scadenza dal 1° dicembre al 31 gennaio 2018. In tal caso, ai fini dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'art. 4, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

#### Art. 8 Modalità di versamento delle somme dovute

1. Il versamento delle somme da corrispondere per la definizione agevolata può essere eseguito mediante le seguenti modalità:
  - versamento in unica soluzione entro la data del 20 settembre 2019;
  - versamento rateale, in deroga a quanto previsto dal vigente "Regolamento per la disciplina della rateizzazione e compensazione di debiti per tributi comunali" approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 24.02.2016, secondo quanto stabilito al successivo art. 9 del presente regolamento.
2. Il pagamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata dovrà essere effettuato sul Conto Corrente intestato al Comune presso Unicredit Banca IBAN IT84Z0200817108000300120054 secondo le modalità indicate nella comunicazione di cui all'art. 9.

Art. 9 Rateizzazione delle somme da corrispondere

1. La rateizzazione deve essere richiesta dal contribuente nell'istanza di cui all'art. 7
2. L'Ente comunica entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza l'ammontare delle somme dovute per la definizione agevolata con richiesta di rateazione, l'ammontare delle singole rate e la scadenza delle stesse.
3. Le somme dovute potranno essere rateizzate, a richiesta del contribuente, in rate di pari importo, secondo le seguenti opzioni:
  - a) Rata unica entro il 20 novembre 2019;
  - b) Pagamento dilazionato in due rate:
    - Rata 1 entro il 30 settembre 2019;
    - Rata 2 entro il 31 dicembre 2019.
  - c) Pagamento dilazionato in tre rate:
    - Rata 1 entro il 30 settembre 2019;
    - Rata 2 entro il 31 dicembre 2019;
    - Rata 3 entro il 29 febbraio 2020.
  - d) Pagamento dilazionato in cinque rate:
    - Rata 1 entro il 30 settembre 2019;
    - Rata 2 entro il 31 dicembre 2019;
    - Rata 3 entro il 29 febbraio 2020.;
    - Rata 4 entro il 30 giugno 2020;
    - Rata 5 entro il 30 novembre 2020.
4. Se l'importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore ad € 10.000,00, il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria che copra l'importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un bimestre dopo la scadenza dell'ultima rata.
5. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto. In questi casi non si fa luogo a rimborso delle somme eventualmente pagate che, comunque verranno considerate come acconti in ipotesi di recupero coattivo da parte dell'ufficio competente.
6. Ai soggetti che non hanno assolto al pagamento di quanto dovuto nei termini stabiliti è addebitata, a titolo di rimborso degli oneri sostenuti dal Comune per le spese amministrative per l'attività di gestione della procedura, una somma pari a Euro 50,00.

Art. 10 — Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

1. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale ‘caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto

Art. 11 Pubblicità

- 1 Entro 15 giorni dall'adozione del presente Regolamento è disposta la pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale e gli uffici preposti adottano tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento, anche mediante strumenti informatici e mezzi di informazione locale.

Art. 12 Norme finali .

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Art. 13 Entrata in Vigore

. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione

